

ENTE AUTONOMO GIFFONI EXPERIENCE

Cittadella del Cinema – Via Aldo Moro, 4 – 84095 Giffoni Valle Piana (Sa)

www.giffonifilmfestival.it

OGGETTO: REVOCA IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINA N. 303 DEL 24.06.2016, DELLA LETTERA DI INVITO/BANDO DI GARA, DI OGNI ALTRO ATTO PRESUPPOSTO, CONSEGUENZIALE E CONNESSO RELATIVO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36 D. LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “RICERCA E SELEZIONE DEL PERSONALE”.

IL R.U.P.

Premesso che:

con determina n. 303 del 24.06.2016 avente ad oggetto “DETERMINA A CONTRARRE E INDIVIDUAZIONE DITTE - PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36 D. LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “RICERCA E SELEZIONE DEL PERSONALE”, veniva indetta una procedura di gara per l’affidamento del servizio di ricerca e selezione del personale mediante criterio del minor prezzo. CUP: E89D16000170003 C.I.G. 6736033E44

Considerato che:

- il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato per le ore 12.00 del giorno 07/07/2016;
- successivamente alla pubblicazione degli atti di gara sono pervenute osservazioni da parte di alcuni operatori economici con le quali sono state mosse censure in merito al criterio adottato per l’aggiudicazione e in merito all’importo indicato con connessa richiesta di modifica in aumento dello stesso.

Considerato altresì:

- che l’aumento la variazione prospettata dall’operatore economico comporta un significativo aumento dell’importo posto a base di gara;
- che l’Ente non dispone attualmente della somma necessaria a variare l’importo originariamente previsto;
- l’approfondimento nel merito delle ulteriori osservazioni pervenute non è conciliabile con il tempo rimanente per la presentazione delle offerte fissato per il giorno 08.07.2016;

rilevato che:

alla luce delle osservazioni presentate emerge la necessità di approfondire nel merito le segnalazioni pervenute;

Visto che:

secondo l’art. 21 quinquies della Legge 07/08/1990 n. 241 “per una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell’organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto della legge”.

Ritenuto necessario – in ossequio ai principi di buona amministrazione ex art. 97 della Costituzione nonché ai principi di matrice comunitaria volti a garantire la massima competitività e concorrenzialità nelle procedure di gara – addivenire alla revoca in autotutela del bando di gara.

Verificata

la sussistenza, nel caso specifico, dei presupposti di legge per procedere in autotutela ai sensi dell'art. 21 quinquies della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Considerato che:

il potere di revoca in autotutela di un bando di gara rientra nella potestà discrezionale della stazione appaltante ove vi siano concreti interessi pubblici che rendano inopportuna o sconsigliabile nell'interesse pubblico la prosecuzione della gara.

Dato atto

che alla data odierna non sono ancora decorsi i termini per la presentazione delle offerte;

Verificato, pertanto, che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell'adottando provvedimento di autotutela.

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa e parte integrale del presente dispositivo

- a) di procedere alla revoca in autotutela, ai sensi dell'art. 21 quinquies della Legge 7 agosto 1990 n. 241, della determinazione n. 303 del 24.06.2016, della lettera di invito/bando di gara, di ogni altro atto presupposto, consequenziale e connesso relativo alla procedura in oggetto;
- b) di dare comunicazione della revoca in autotutela della procedura di gara d'appalto in oggetto, alle ditte invitate mediante invio del presente provvedimento a mezzo p.e.c.;
- c) di dare pubblicità al presente provvedimento mediante pubblicazione all'albo dell'Ente.

Giffoni Valle Piana, lì 01/07/2016

Il R.u.p.
Vincenzo Barletta

